

Sentenza n. 10/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 36/2016

N. R.G. 36/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI**  
**SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Iachini Bellisarii  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 36/2016 R.G.C. promossa da

ATTORE

contro

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di conto corrente.

Conclusioni come da verbale di udienza del 22.9.2017.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato l'11.1.2016 in proprio e nella spiegata qualità,  
inutilmente esperito il procedimento di mediazione, conveniva dinanzi a questo Tribunale Nuova  
Banca delle Marche s.p.a. ed esponeva che:

- aveva stipulato con Banca delle Marche s.p.a. il contratto di conto corrente n. 204 presso la filiale n. 148 di Chieti Scalo;
- il contratto predetto è stato chiuso;
- l'azione veniva promossa per sentire accertare e dichiarare l'applicazione di tassi usurari e, inoltre, di tassi, competenze, oneri, commissioni, remunerazioni e spese illegittime e, per l'effetto, per

pagina 1 di 6

Firmato Da: IACHINI BELLISARII ALBERTO Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serie #: 161964



Sentenza n. 10/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 36/2016

conseguire una sentenza di ripetizione di tutte le somme indebitamente trattenute dalla convenuta e di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illecita condotta dell'Istituto di Credito;

- in particolare, a mezzo di perizia tecnica-contabile del 26.11.2014, erano state rilevate usura oggettiva e soggettiva sopravvenuta, indeterminatezza e ultralegalità delle condizioni applicate in assenza di valido contratto, nonché utilizzo di pratiche anatocistiche e di variazioni unilaterali ed illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto;

- vano si era rivelato il procedimento di mediazione promosso con esito negativo nell'anno 2015.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta che, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato estinto il rapporto obbligatorio oggetto di causa in data 19.1.2013 e, quindi, in epoca antecedente alla costituzione di essa Banca, Ente-Ponte costituito con D.L. n. 183 del 23.11.2015. Nel merito contestava ogni avverso assunto, escludeva l'applicazione di tassi usurari, affermava la legittimità degli interessi applicati e delle commissioni di massimo scoperto e la liceità di tutte le clausole contrattuali, confutando l'interpretazione ex adverso operata e chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto.

In corso di causa, su richiesta dell'attore, veniva disposta CTU, avverso la quale parte convenuta muoveva osservazioni fondate sulla mancata produzione da parte dell'attrice dei Decreti Ministeriali con i quali erano stati fissati i tassi soglia, e infine la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è infondata.

La questione riguarda il tema della legittimazione passiva o meno dalle quattro Banche costituite in funzione di "Enti-Ponte", nel contesto delle procedure di "risoluzione" delle cc.dd. "Quattro Banche" (Cassa di Risparmio di Chieti spa, Banca delle Marche spa, Cassa di Risparmio di Ferrara spa e Banca dell'Etruria e del Lazio) con riguardo alle pretese vantate nei confronti di queste ultime per attività svolte anteriormente al 23.11.2015 e, quindi, per le passività latenti aventi titolo in atti o in fatti posti in essere in epoca anche remota.

Con D.L. 22.11.2015 n. 183 venivano infatti costituite quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara spa, Nuova Banca delle Marche spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti spa, a loro volta di seguito cedute a due banche (la Cassa di risparmio di Ferrara alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna; le altre tre a UBI Banca) che le hanno recentemente incorporate, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di "Ente-Ponte" ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 16.11.2015 n. 180 – introdotto nel vigente ordinamento in attuazione della

pagina 2 di 6

Firmato Da: IACHINI BELLISARI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: 161964



Sentenza n. 10/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 36/2016

direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD (Bank Resolution and Recovery Directive) -, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche sottoposte a risoluzione e, quando le condizioni di mercato fossero adeguate, di cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, il comma 7° ha disposto che l'Ente-Ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, previa presentazione da parte della Banca d'Italia di una richiesta all'Autorità responsabile per i relativi provvedimenti, è autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attività bancaria o a prestare servizi e attività di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e che allo stesso sono trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, ai sensi dell'articolo 43 del citato Decreto Legislativo.

In particolare la soluzione della crisi delle predette quattro banche ha previsto una innovativa procedura di risoluzione degli enti creditizi in *default* affidata per gli snodi principali all'Autorità di risoluzione, individuata nella BANCA D'ITALIA; essa si è articolata attraverso i seguenti passaggi: 1) assoggettamento a "risoluzione"; 2) "cessione dell'azienda bancaria" di ciascuna banca "risolta" ad altrettante banche neo-costituite, in funzione di "Enti-Ponte", con forma giuridica di società per azioni, il cui capitale sociale è stato sottoscritto dal Fondo di Risoluzione, come da "Programma di Risoluzione" approvato dalla Banca d'Italia; 3) costituzione di una "società veicolo per la gestione di attività" ai sensi dell'art. 45 ss. D.Lgs. n. 180/2015 – denominata REV-Gestione crediti S.p.A.: "REV", - e successiva cessione alla stessa, da parte degli "Enti-Ponte", dei crediti già classificati a "sofferenza" nei bilanci delle "Quattro Banche"; 4) vendita del 100% delle azioni degli "Enti-Ponte" ai due predetti istituti bancari che hanno accettato di subentrare nei rapporti già facenti capo alle banche in crisi; 5) assoggettamento delle banche in crisi a Liquidazione Coatta Amministrativa; 6) incorporazione degli "Enti-Ponte" da parte delle due predette Banche.

Da tanto deriva che l'incorporazione degli "Enti-Ponte" ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazione giuridica già facenti capo agli stessi e, quindi, di tutte le posizioni attive e passive della vecchia banca, anche se definite prima del 23.11.2015, fatta eccezione per le posizioni dei c.d. "obbligazionisti subordinati".

Secondo la convenuta la pretesa attorea sarebbe estranea alla società per azioni costituita quale Ente-Ponte in quanto inerente alla posizione di contrattista ormai definita della vecchia Banca delle Marche, posta in risoluzione, che sarebbe esclusa dalla cessione del nuovo soggetto nel cui patrimonio non potrebbero confluire passività riferite a rapporti ormai esauriti.

pagina 3 di 6

Firmato Da: IACHINI BELLISARI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: 161964



Sentenza n. 10/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 36/2016

Senonchè le pretese azionate non concernono diritti incorporati nelle azioni - dichiaratamente esclusi -, ma posizioni che non possono essere considerate azzerate unitamente alle azioni della vecchia Banca delle Marche. In particolare lo specifico testo del provvedimento 22.11.2015 della Banca d'Italia, disponendo la cessione a Nuova Banca delle Marche di tutte le attività e passività relative all'azienda bancaria con la sola esclusione (oltre che degli obblighi restitutori relativi al capitale composto da azioni azzerate) delle passività subordinate, non ha ricompreso in tale esclusione le pretese azionate dall'attore.

Al riguardo va ancora considerato che le domande dell'attore riguardano l'obbligo - scaturente da attività inadempiente nella gestione dei rapporti contrattuali - ben distinto dagli obblighi gravanti sull'emittente in relazione ai titoli azionari in riferimento ai diritti patrimoniali e amministrativi incorporati nelle azioni. Inoltre, secondo il sistema del D.Lgs. n. 180/2015, il perimetro delle attività/passività dell'ente in risoluzione trasferite all'Ente-Ponte è delineato dal provvedimento di cessione dell'Autorità di risoluzione che, nel caso di specie, non contempla alcuna espressa esclusione delle passività - sia pure potenziali in quanto non ancora accertate - già sorte in capo a Banca delle Marche spa. In particolare secondo il provvedimento 22.11.2015 sono stati trasferiti "tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione" e, dunque, anche le passività corrispondenti ad obblighi derivanti da condotte antecedenti la cessione.

Le considerazioni che precedono impongono quindi, ad avviso del Tribunale, di concludere che le "passività" corrispondenti alle pretese dell'attore sono da ritenere incluse nella cessione dell'azienda bancaria disposta in favore dell'Ente-Ponte, non essendo le relative obbligazioni espressamente escluse dalla cessione.

Definita nei termini che precedono la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, prima di passare all'esame delle risultanze della CTU va affrontata in via preliminare una questione che riveste rilevanza decisiva nella controversia in esame.

L'attore, pur avendo posto a fondamento della domanda la asserita applicazione di tassi usurari, non ha dato prova della loro pattuizione o del loro addebito visto che si è limitato a dedurre genericamente la circostanza senza produrre in giudizio i decreti ministeriali di riferimento, come rilevato dalla convenuta nelle Osservazioni alla CTU.

Sul punto questo Tribunale - per doveroso rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte e per la oggettiva condivisibilità delle tesi dalla stessa esposte - già in precedenza ha espresso adesione all'orientamento del Giudice di legittimità, manifestato proprio in tema di interessi usurari (Cass. sez. III, 26.6.2001 n. 8742; cfr. anche, per il medesimo principio espresso in diversa materia, Cass. sez. lav., 2.7.2014 n. 15065; Cass. SS.UU. 29.4.2009 n. 9941; Cass. sez. II, 26.8.2002 n. 12476),

pagina 4 di 6

Firmato Da: IACHINI BELLISARI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: 161964



Sentenza n. 10/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 36/2016

condiviso e fatto proprio da copiosa giurisprudenza di merito, secondo il quale la natura di atti amministrativi dei decreti ministeriali determinativi del tasso soglia rende inapplicabile il principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 cpc, da coordinare con l’art. 1 disp. sulla legge in generale che non comprende detti atti nelle fonti del diritto.

D’altro canto, sulla specifica problematica la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1611/2015 (cfr. anche 1266/2013 e 14577/2012) ha chiarito che “Ai sensi dell’art. 194 c.p.c. il consulente tecnico d’ufficio può acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ancorché risultante da documenti non prodotti dalle parti, a condizione che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non già di fatti e situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.”

La rilevata carenza probatoria ha determinato l’effetto che il CTU, come dallo stesso evidenziato nella Relazione, ha proceduto a rilevare autonomamente i tassi soglia fissati dai Decreti Ministeriali, cosicché le relative valutazioni non possono essere prese in considerazione, in quanto effettuate sulla base di documentazione non ritualmente acquisita agli atti del processo.

Alla luce di quanto precede, considerato che il CTU ha segnalato che nessun interesse indebito è stato rilevato in caso di obbligatorietà per la parte attrice di produrre i D.M. soglia, la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 avuto riguardo ai valori dello scaglione di riferimento per valore compreso tra euro 26.000,01 e euro 52.000,01: fase di studio: euro 1.620,00; fase introduttiva: euro 1.147,00; fase di trattazione: euro 1.720,00; fase decisoria: euro 2.767,00, per totali euro 7.254,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA di legge

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti nella causa civile iscritta al n. 36/2016 R.G.C., ogni altra istanza disattesa e respinta così decide: rigetta le domande;

condanna parte attrice alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 7.254,00 oltre accessori di legge.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Chieti 10.1.2018

IL G.U.

dott. Alberto Iachini Bellisarii

pagina 5 di 6

Firmato Da: IACHINI BELLISARII ALBERTO Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serie #: 161964

